

PRESTITO PERSONALE CONTRO CESSIONE *PRO SOLVENDO* DI QUOTE DELLO STIPENDIO**SEZ. I INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Banca di Sassari S.p.A. – Divisione Consumer - (codice ABI 5676.2)
 Società per Azioni – con sede legale ed amministrativa in Viale Mancini, 2 - 07100 Sassari - Tel. 079 221511 - Fax 079 221739
 R.E.A. C.C.I.A.A. Sassari 103585 Reg. soc. / Cod. fisc. / P. IVA 01583450901
 Capitale Sociale €57.775.760,13 i.v. - Riserve e fondi di riserva €139.342.024,31
 Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna n.5387.6

- Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
- Aderente al Consorzio PattiChiari
- Aderente al Conciliatore BancarioFinanziario –Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie– ADR

Siti internet [Http://www.bancasassari.it](http://www.bancasassari.it) - [Http://www.divisioneconsumer.it](http://www.divisioneconsumer.it)
 Indirizzi e-mail direzione generale@bancasassari.it - info@divisioneconsumer.it

SEZ. I bis INFORMAZIONI SUL SOGGETTO CHE EFFETTUA L'OFFERTA FUORI SEDE**Soggetto esterno**

Denominazione: _____ Forma giuridica: _____

Sede Legale: _____

Iscrizione all'Albo: _____ Numero: _____

SEZ. II CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI**Struttura e funzione economica**

Con il contratto di prestito contro cessione pro solvendo di quote dello stipendio, la banca eroga una somma di denaro al Cliente (cedente), provvisto di retribuzione/pensione annua, che si impegna a restituire tale somma, con interessi calcolati a tasso fisso a scalare mensile, secondo un piano di ammortamento a rate fisse mensili. Il rimborso viene effettuato dal cedente per il tramite del proprio Ente/datore di lavoro o erogatore di pensione, avvalendosi della facoltà di cedere una quota pari fino al quinto della sua retribuzione/pensione in base alle vigenti disposizioni di legge (con riguardo, particolare ma non esclusivo, al Testo Unico approvato con DPR n. 180/50 e relativo Regolamento DPR 895/50 e successive integrazioni e modifiche così come integrato e modificato dalla L 311/2004, articolo unico, commi 137 e 138 e dal D.L. 35/2005, convertito in L.80/2005, art.13 bis), nonché, per quanto superiore a tale quota, della facoltà di delegare irrevocabilmente - il cessionario a riscuotere maggior importo per farne rateale compensazione estintiva del prestito.

La predetta cessione è inoltre regolata dall'art. 1198 Codice Civile.

L'importo di capitale mutuato che la banca andrà ad erogare al Cliente si ottiene moltiplicando l'importo della rata "cedibile" per il numero di mensilità secondo la durata prescelta dal cedente; da tale importo vengono detratti gli interessi al tasso nominale previsto sul contratto e gli oneri (commissioni, spese e oneri fiscali come precisati nella successiva sezione III: tale importo rappresenta la somma erogata a favore del cliente, definito "Netto ricavo".

Le rate di rimborso sono uguali, mensili e consecutive, comprensive di capitale ed interessi, ed hanno scadenza preconcordata. La durata ammessa sui prestiti è da 24 a 120 mesi.

Sui prestiti contro cessione del quinto è prevista, *ex lege*, una garanzia assicurativa rilasciata da Compagnia privata ovvero dall'INPDAP (se richiesta dal dipendente statale). I costi assicurativi o di garanzia sono versati dal cedente anticipatamente, "una tantum", in sede di erogazione del prestito.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- Impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso, trattandosi di prestito a tasso fisso; tale rischio è compensato dal vantaggio di conoscere sin dall'inizio il TAN, TEG e ISC / TAEG, nonché l'importo della rata del prestito: tutti elementi che restano fissi ed invariati per tutta la durata del prestito
- impossibilità di estinguere anticipatamente il prestito se non sono decorsi gli anni minimi di ammortamento previsti dalla legge

SEZ. III CONDIZIONI ECONOMICHE**CONDIZIONI GENERALI**

Rata:	costante
Durata:	da 24 a 120 mesi
Capitale lordo mutuato:	deriva dalla sommatoria delle rate
Decorrenza del finanziamento:	trenta giorni dall'erogazione (che varia in base alla tempistica di rilascio del benessere da parte del Datore di lavoro o Ente pensionistico)
Netto Ricavo dell'operazione (al lordo di eventuali anticipi o estinzioni):	capitale lordo mutuato al netto degli INTERESSI e dei costi evidenziati nei successivi punti F, G, H

TASSI

A) Tasso annuo nominale scalare (TAN):	sino al 5,00%
B) Periodicità rata:	mensile
C) Interessi (regime di capitalizzazione):	calcolati con riferimento all'anno civile (365 gg.)
D) Interessi di mora:	TAN del prestito maggiorato di 5 punti percentuali
E) Interessi di prefinanziamento/anticipo (calcolati con stesso metodo del prestito):	12,00%

SPESE E COMMISSIONI

F) Commissioni di istruttoria:	sino al 16,00% rispetto al capitale lordo (capitale più interessi)
G) Altre spese amministrative forfetarie (si riferiscono al recupero di spese di notifica, postali ed amministrative sostenute) *.	minimo €200,00 – massimo €600,00
H) Spese riconosciute a terzi **:	
1) Commissioni di intermediazione creditizia	sino al 18% rispetto al capitale lordo (capitale più interessi)
2) Imposta sostitutiva:	0,25% rispetto al capitale deliberato
3) Costi assicurativi o di garanzia***:	sino al massimo del 10% rispetto al capitale lordo (capitale più interessi) assicurato per i dipendenti, massimo 26% rispetto al capitale lordo (capitale più interessi) assicurato per i pensionati.
I) Estinzione anticipata:	
1) modalità:	rimborso dell'importo del capitale residuo al momento dell'estinzione calcolato come somma del valore attuale, al tasso nominale annuo (TAN) dell'operazione di prestito.
2) commissione di anticipata estinzione:	1% del capitale residuo al momento dell'estinzione.
3) importo:	in qualunque ipotesi anche conseguente a rinnovo del prestito, i costi indicati alle lettere F) G) H) non saranno rimborsati. Conseguentemente il cliente godrà esclusivamente del rimborso degli interessi indicati in contratto per il periodo di rateizzazione non goduto.
• Commissione per ogni informativa periodica	€1,00
• Commissione per ogni comunicazione relativa a modifiche del contratto	€1,00
• Commissione per ogni altra comunicazione relativa alla trasparenza bancaria	€2,00

I.S.C. (Indicatore Sintetico di Costo) / T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) - - decorrenza 1/10/2009 - validità fino al 31/12/2009****:	per importi sino ad €5.000: massimo 18,06%
T.E.G. (Tasso Effettivo Globale)*****:	per importi oltre €5.000: massimo 13,77%
- sul prefinanziamento/anticipo:	sino al massimo del 13%
Categoria di appartenenza:	PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO
T.E.G.M. (Tasso Effettivo Globale Medio) - decorrenza 1/10/2009 – validità sino al 31/12/2009*****:	per importi sino ad €5.000: massimo 12,04%
	per importi oltre €5.000: massimo 9,18%

* Tra le voci amministrative è incluso il recupero di ulteriori oneri richiesti per l'attività prestata da parte dell'INPS per cessioni a favore di pensionati, ovvero da terze Amministrazioni.

**I valori percentuali sono calcolati con riferimento al Capitale Lordo Mutuato (capitale più interessi)

*** Le polizze assicurative collegate alla cessione del quinto sono la polizza Vita (a carico del cedente) e la polizza rischio Impiego (a carico dell'ente finanziatore). Entrambe le polizze variano in relazione all'importo lordo mutuato, alla durata del finanziamento. La polizza Vita varia anche in rapporto all'età del cliente assicurato, mentre la polizza rischio Impiego varia in base all'anzianità di servizio maturata dal cliente.

**** ISC/TAEG comprende nel calcolo gli oneri evidenziati nei punti C) F) G) H).

***** T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) comprende nel calcolo gli oneri evidenziati nei punti C) F) G) H) solo il punto 1). Il valore resta fisso per tutta la durata del finanziamento.

***** Art. 116 del TUB comma 1, così come modificato dall'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

ESEMPIO di un prestito personale contro cessione del quinto concesso ad un dipendente statale maschio di 40 anni con 15 anni di servizio (età, sesso ed anzianità di servizio influiscono sul premio assicurativo):

Decorrenza 1.10.2009 validità fino al 31.12.2009

Durata	120 mesi
Imp. Lordo richiesto	€30.000,00
TAN	5,00%
Rate costanti	€ 250,00
Interessi totali	€6.429,66
Spese amm.ve	€ 200,00
Comm. Istruttoria 6%	€1.800,00
(Comm. Mediaz. 4% *	€1.200,00)
Premi Assicurativi	€ 432,00
Imposta	€ 58,93
ISC/TAEG	9,20 %
Netto erogato	€19.879,41

SEZ. IV CONDIZIONI CONTRATTUALI**Estinzione anticipata del prestito – Mancato rimborso delle commissioni.**

In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del prestito, ivi compresa quella per volontà del cedente, questi dovrà immediatamente versare l'importo capitale residuo, calcolato come somma del valore attuale al tasso nominale del prestito (T.A.N.) delle rate non ancora scadute alla data di anticipato adempimento, più gli eventuali interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento, nonché il compenso convenuto nei limiti di legge dell'1% del capitale residuo.

Resta espressamente convenuto che, in caso di estinzione anticipata, gli importi relativi a commissione di istruttoria, commissioni dovute al mediatore, spese amministrative, oneri erariali, premi relativi ai costi assicurativi o di garanzia non saranno rimborsabili, come pure le eventuali spese ed oneri fiscali.

Mandato di pagamento.

Per effetto della cessione, l'Ente/datore di lavoro od erogatore di pensione sarà obbligato a norma di legge e, per quanto concerne, anche per volontà del cedente medesimo, a prelevare mensilmente dalla sua retribuzione una somma a partire dal mese successivo alla notifica del contratto di cessione e così di seguito ininterrottamente fino alla fine, come previsto dal piano di ammortamento.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, salvi comunque i diritti del cessionario, il cedente autorizza irrevocabilmente l'Ente/datore di lavoro od erogatore di pensione a trattenere, sulle somme erogate a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione – non escluse le

erogazioni a titolo di liberalità e gli eventuali rimborsi per fondo pensione e di soccorso, nonché sull'indennità di cessazione del rapporto (TFR) qualora esistente - l'importo del debito residuo e ad effettuare il versamento di tale importo direttamente al cessionario. Qualora l'importo trattenuto e versato dall'Ente/datore di lavoro od erogatore di pensione risultasse insufficiente, salvo il diritto del cessionario di considerare il cedente decaduto dal beneficio della rateizzazione e del termine, il cedente autorizza sin d'ora che la trattenuta possa essere effettuata da qualsiasi Ente di previdenza o di assicurazione ai quali sia iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro.

Qualora il cedente conferisca il proprio trattamento di fine rapporto presso un Fondo Pensione Complementare, la cessione, ai sensi dell'art. 11 comma 10 del D.Lgs. 252/2005, si estenderà alle prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita, maturate e maturande. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il cedente autorizza il Fondo Pensione Complementare a liquidare al cessionario l'intero importo dovuto a titolo di riscatto, fino all'ammontare del credito residuo, qualora non abbia maturato il diritto a pensione, ovvero il quinto della prestazione in capitale, in rendita o di entrambe le formule, qualora abbia maturato il diritto a pensione. Il cedente si impegna per tutta la durata della cessione a non richiedere anticipazioni alla forma di previdenza complementare, con l'eccezione delle anticipazioni per spese sanitarie.

Qualora il cedente, che abbia accantonato il proprio trattamento di fine rapporto presso un Fondo Pensione Complementare, trasferisca le somme accantonate presso un diverso Fondo Pensione Complementare, autorizza il cessionario a notificare il presente contratto al nuovo Fondo affinché questo vincoli le somme accantonate a garanzia del finanziamento.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro il cedente, ove iscritto agli effetti della previdenza ad uno speciale fondo gestito dall'INPS, dichiara di rinunciare, ora per allora, all'iscrizione alla Cassa Pensioni (assicurazione facoltativa) ed a tutti i conseguenti benefici e di cedere al cessionario il diritto di esercitare la facoltà di chiedere la liquidazione ed il pagamento dei contributi di assicurazione versati e della riserva matematica che risulterà a suo favore nella suddetta Cassa Pensioni.

Il cedente per tutta la durata del prestito e fino alla sua completa estinzione si impegna sin d'ora a non avvalersi del diritto di cui al comma 6° dell'art. 2120 C.C. come modificato dalla Legge 29/5/82 n. 297, se ed in quanto a lui applicabile (anticipazioni sul trattamento di fine rapporto). L'Ente/datore di lavoro od erogatore di pensione si uniformerà all'obbligazione come sopra assunta dal cedente.

Documentazione.

Il cedente non potrà richiedere il versamento del netto ricavo del prestito, se prima a giudizio insindacabile del cessionario non saranno stati da lui forniti tutti gli atti o documenti necessari per la validità e la garanzia del prestito stesso e specialmente se non sarà stato rilasciato il benestare definitivo da parte dell'Ente/datore di lavoro o erogatore di pensione dalla quale il cedente dipende.

Diritto di recesso

Il cedente, entro quattordici giorni dal perfezionamento del contratto di finanziamento, ha facoltà di recedere, inviando una raccomandata A.R. a: Banca di Sassari S.p.A. – Divisione Consumer, Business Unit Prestiti e Mutui, Viale Mancini 2 – 07100 Sassari. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, posta elettronica (buprestiti.consumer@divisioneconsumer.it) o fax (079/233562), a condizione che sia confermata entro le 48 ore successive a mezzo raccomandata A.R..

In tal caso egli dovrà rimborsare al cessionario senza indugio e comunque non oltre 30 giorni di calendario dall'invio della comunicazione del recesso, il netto ricavo del finanziamento eventualmente a lui già liquidato nonché eventuali ulteriori somme che il cessionario abbia già corrisposto ad altre Banche/Intermediari Finanziari per l'estinzione di precedenti finanziamenti contratti dal cedente.

Tempi di erogazione.

L'importo netto del prestito sarà erogato entro 15 giorni dall'ottenimento del bene o nullatenente da parte dell'Ente datore di lavoro/pensionistico, salvo impedimenti o cause non direttamente imputabili all'Istituto finanziatore.

Copertura Assicurativa.

A garanzia del debito contratto dal cedente, il cessionario stipula:

- con costo a carico del cedente ed a beneficio del cessionario, con una Compagnia di Assicurazioni di gradimento di quest'ultimo, una polizza vita, a premio unico, per l'ammontare complessivo delle quote come sopra cedute e per la durata di ammortamento del prestito, secondo le condizioni di polizza. A tal proposito il cedente rilascia in sede di istruttoria del prestito apposite dichiarazioni sul suo stato di salute. La premorienza del cedente determina a favore del cessionario la corresponsione da parte dell'Assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data del decesso. A ricezione del suddetto importo da parte del cessionario, il debito si considera estinto. L'Assicuratore rinuncia ad ogni diritto, ragione od azione verso gli eredi del cedente e rinuncia altresì a qualsiasi pretesa in relazione alle somme poste dal cedente a garanzia del finanziamento, quali: trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c.) o indennità equipollente, somme maturate presso un Fondo Pensione;
- per i cedenti che non siano pensionati, una polizza credito per il mancato adempimento non derivante da decesso, con costo a carico del cessionario ed a suo beneficio. Per le somme corrisposte al cessionario dall'Assicuratore, questo resta surrogato in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione del cessionario verso il cedente ed il relativo:
- datore di lavoro o altro ente, quali depositari del trattamento di fine rapporto o indennità equipollente;
- Fondo Pensione;
- istituto di previdenza obbligatoria.

Per il dipendente statale, oltre alla garanzia INPDAP prevista dal D.P.R. 5/1/50 n. 180 e relativo Regolamento D.P.R. 28/07/50 n.895, potranno essere perfezionate – ai sensi della Legge 30/12/2004 n. 311 art.137 - le garanzie vita e credito con Compagnia di Assicurazioni privata convenzionata con il Cessionario.

Per tutte le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e particolari, per i dipendenti che non hanno utilizzato la garanzia INPDAP, e per i pensionati, si rimanda all'estratto della convenzione proposta dalla Compagnia di assicurazione.

Decadenza del beneficio della rateizzazione e del termine.

E' espressamente convenuto che, oltre alle ipotesi previste dall'art. 1186 C.C., in caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro, come di eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa della retribuzione o di ritardo nel versamento da parte dell'Ente debitore ceduto anche di una sola delle rate pattuite, il cedente potrà essere considerato decaduto dal beneficio della rateizzazione e del termine. Il cessionario, verificandosi una delle ipotesi sopra indicate, potrà considerare risolto il contratto, nonostante la stipula della garanzia assicurativa di cui al punto precedente.

In conseguenza della risoluzione il cedente dovrà rimborsare immediatamente, a semplice richiesta, al cessionario, l'importo capitale residuo.

Riduzione della retribuzione.

Nei casi di eventuale riduzione per qualsiasi causa della retribuzione/pensione mensile del cedente, e ferme restando le pattuizioni afferenti la garanzia assicurativa, potrà essere consentita la proroga del prestito per il tempo necessario all'estinzione del debito, ma quest'ultimo dovrà essere maggiorato degli interessi di mora.

Morosità.

In caso di ritardato pagamento delle rate, a qualsiasi causa esso sia attribuibile, saranno dovuti su tali importi gli interessi di mora nella misura di cinque punti percentuali oltre il tasso annuo del presente contratto (T.A.N.). Tali interessi decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine previsto, senza peraltro pregiudicare i diritti del cessionario.

Foro Competente.

Ogni eventuale controversia in ordine all'interpretazione, alla validità ed alla esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla cognizione esclusiva dell'Autorità Giudiziaria ove ha sede il cedente.

Il cedente, anche ai fini della notifica degli atti giudiziari, elegge il suo domicilio presso l'Ente/datore di lavoro da cui attualmente dipende ancorché in futuro non abbia più con quest'ultima rapporto di lavoro, ovvero presso l'ente dal quale percepisce il trattamento pensionistico, se già pensionato al momento della conclusione del contratto di cessione.

Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

Per qualunque doglianza derivante dal rapporto, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta, indirizzata

all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Direzione Generale della medesima. L'Ufficio Reclami ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricezione delle stesse. Nel caso in cui il Cliente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio Reclami, per le controversie relative ad operazioni o servizi posti in essere dalla data del 1 gennaio 2006, il Cliente potrà adire l'Ombudsman Giurì Bancario, presso il Conciliatore BancarioFinanziario, con sede in Via delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma, al fine di dirimere l'eventuale controversia con la Banca il cui valore non superi i 50.000 euro. Qualora la controversia riguardi servizi od operazioni poste in essere antecedentemente alla data del 1 gennaio 2006 e che non siano relative a bonifici transfrontalieri, il Cliente può rivolgersi all'Ombudsman Giurì bancario a condizione che il valore di detta controversia non superi Euro 10.000 ed unicamente nel caso in cui egli rivesta la qualità di consumatore, ovvero sia una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Le decisioni dell'Ombudsman Giurì bancario sono vincolanti soltanto per la Banca e lasciano il Cliente libero di investire della controversia l'Autorità Giudiziaria, un organismo conciliativo ovvero, se previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.

SEZ. V LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Ammortamento Indica il piano rateale di rimborso, comprensivo di quota capitale ed interessi.

Interessi di mora Modalità predeterminata di risarcimento del danno subito dal creditore per effetto del ritardo nel soddisfacimento del proprio credito.

I.S.C. (Indicatore sintetico di costo): è l'indicatore del costo totale del prestito come previsto dalla delibera del CICR (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio) del 4/3/2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali ed è calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale, ai sensi dell'art. 122 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione; è equivalente al tasso effettivo globale medio previsto dall'art.13 della legge 262/2005. Il calcolo tiene conto, oltre che del tasso di interesse nominale (T.A.N.), anche della periodicità delle rate, dei costi di accensione e gestione e delle spese accessorie (tipo le spese assicurative obbligatorie) di carattere non opzionale che la Parte finanziata è tenuta a corrispondere. E' espresso in punti percentuali.

Vedere anche la voce: T.A.E.G. (Tasso annuo effettivo globale).

Mediatore creditizio E' una persona fisica o giuridica, iscritta nell'Albo UIC dei Mediatori Creditizi (Banca d'Italia-UIF) che, anche se a titolo non esclusivo, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o altri intermediari finanziari con la potenziale clientela, al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Commissione per rimborso anticipato E' il compenso onnicomprensivo che la parte finanziata è tenuta a risarcire alla Banca per aver rimborsato anticipatamente il prestito rispetto alle previsioni contrattuali. Di norma l'entità del compenso è espressa in misura percentuale sul capitale rimborsato anzitempo.

Rata Pagamento che il cedente che ha usufruito del prestito, effettua mensilmente per la restituzione del prestito, secondo le scadenze

pattuite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale (ovvero una parte dell'importo prestato) più una quota interessi (ovvero la quota interessi dovuta alla Banca per il prestito).

Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) e l'Indicatore sintetico di costo (I.S.C.) sono denominazioni differenti dello stesso parametro. Esso è l'indicatore del costo totale del prestito, espresso in punti percentuali e disciplinato dalla vigente normativa in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali. Nel calcolo, oltre agli interessi, sono comprese tutte le spese di carattere non opzionale che la parte finanziata è tenuta a corrispondere.

Nel calcolo del TAEG sono inclusi: *a*) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi; *b*) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito; *c*) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore; *d*) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore; *e*) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito; *f*) le altre spese contemplate dal contratto.

Vedere anche la voce: I.S.C.(Indicatore sintetico di costo)

Tasso annuo nominale (T.A.N.) - E' il tasso con il quale è calcolato il piano di ammortamento del prestito.

Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) - E' un indicatore, espresso in punti percentuali, utile ai fini della verifica del rispetto della soglia usuaria; viene calcolato tenuto conto degli interessi, delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese (escluse quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione o garanzie assicurative previste per legge).

Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) – Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, emana un decreto con il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio: viene espresso in punti percentuali con due cifre decimali. I tassi medi come sopra rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, aumentati della metà, costituiscono il livello massimo oltre il quale si configura il reato di usura.

Il tasso effettivo globale medio è ottenuto calcolando la media aritmetica dei tassi praticati, nel trimestre precedente, su specifiche categorie di operazioni poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari non bancari.

DATA _____

PRESA VISIONE

In considerazione del fatto che la presente informativa è fornita al fine di soddisfare specifiche esigenze di TRASPARENZA, Vi invitiamo a leggere attentamente le informazioni in essa contenute ed a sottoscrivere copia della medesima informativa per avvenuta lettura e disponibilità del documento.

Dichiaro di aver preso atto di quanto contenuto nella presente INFORMATIVA e di aver RICEVUTO copia del presente FOGLIO INFORMATIVO Unitamente all'AVVISO SULLE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

IL CLIENTE

Per autentica e riconoscimento
IL SOGGETTO ABILITATO